

***Abstract.** Nell'ambito della vendita di beni di consumo, la cui disciplina è applicabile anche alla vendita di beni di consumo usati tenendo conto del tempo del pregresso utilizzo e limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa, ai sensi degli artt. 133 e 134 c. cons., il produttore o il venditore possono offrire all'acquirente consumatore una "garanzia convenzionale" ulteriore, che consiste nell'impegno assunto nei confronti del medesimo, senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene qualora lo stesso non corrisponda alle condizioni indicate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità, ovvero possono offrire una garanzia ulteriore, la quale si aggiunge alla garanzia legale che spetta in ogni caso al consumatore e che non può in nessun caso essere esclusa o limitata.*

Nel caso di specie, il Tribunale di Perugia ha riconosciuto all'attrice il diritto, a prescindere da quanto previsto dalla garanzia convenzionale e, dunque, anche in caso di decadenza dalla garanzia convenzionale, a godere dei rimedi previsti a suo favore dal codice del consumo. Pertanto, dovendosi comunque applicare la disciplina legale più favorevole all'attrice, il Giudicante condanna, ex art. 130 c. cons., la venditrice alla riduzione del prezzo e al rimborso delle spese sostenute per la riparazione dei difetti riscontrati. Rietta, invece, la domanda di risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza della minore fruibilità del bene di consumo (nel caso specifico, un'autovettura usata) nel tempo precedente alla definitiva riparazione dei difetti in quanto l'attrice non ha specificamente provato, né allegato, tali danni.

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale di Perugia – sezione II civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. XXXX ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. XXXX R.G. dell'anno 2006 tra

XXXX, nata a XXXX il XX.XX.XXXX (C.F.: XXX XXX XXXXX XXXXX), rappresentata e difesa per mandato a margine dell'atto di citazione dall'Avv. XXXX, presso il cui studio in Perugia, via XXXX n. X, è elettivamente domiciliata

- attrice -

contro

XXXX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore XXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXXX), rappresentata e difesa per mandato a margine della comparsa di costituzione dall'Avv. XXXX, presso il cui studio in Perugia, viale XXXX, n. X, è elettivamente domiciliata

- convenuta -

avente ad oggetto: vendita di cose mobili

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 22.6.2011,

per parte attrice **XXXX** l'Avv. XXXX, in sostituzione dell'Avv. XXXX, conclude "*come all'atto di citazione*";

per parte convenuta **XXXX S.p.A.** l'Avv. XXXX conclude "*come da comparsa di costituzione e risposta*".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 3.4.2006, XXXX conveniva la XXXX S.p.A. dinanzi al Tribunale di Perugia ed esponeva di aver acquistato il giorno 11.7.2005 presso tale società un'autovettura XXXX, modello 850 GLT, immatricolata nell'anno 1995, e targata XX XXXX XX, la quale aveva subito presentato alcuni problemi, quali perdite dal radiatore del raffreddamento ed ulteriori perdite dal radiatore di riscaldamento interno che immetteva nell'autovettura prodotti di combustione maleodoranti; aggiungeva che, dopo un primo intervento non risolutivo della venditrice in data 14.10.2005 e dopo aver scoperto che l'impianto GPL era assemblato con pezzi incompatibili di quattro marche diverse, aveva affidato l'autovettura all'Officina YYYY, che aveva definitivamente risolto i problemi lamentati, per una spesa di € 1446,78, accertando nel frattempo che l'autovettura aveva avuto ben sette proprietari e percorso circa 130.000 chilometri. L'attrice sosteneva che la XXXX S.p.A., le aveva venduto un'autovettura non conforme a quanto dichiarato, inidonea all'uso e priva

delle qualità che l'acquirente poteva legittimamente attendersi ed evidenziava di aver dovuto sostenere numerose spese ed inconvenienti pratici.

Per tutte queste ragioni, l'attrice XXXX così concludeva: *"1) Ridurre il prezzo del veicolo compravenduto proporzionalmente al suo minor valore in conseguenza dei vizi lamentati, da determinarsi mediante espletanda CTU ovvero in via equitativa, con condanna della convenuta alla restituzione della somma corrispondente; 2) Condannare altresì la convenuta a rimborsare all'attrice la somma di euro 1.446,78 da lei corrisposta a titolo di spese sostenute per la riparazione dei difetti riscontrati; 3) Condannare infine la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice degli ulteriori danni subiti in conseguenza della minore fruibilità della vettura nel tempo precedente alla definitiva riparazione dei difetti, da determinarsi in via equitativa"*.

La convenuta XXXX S.p.A., all'epoca rappresentata e difesa per mandato a margine della comparsa di costituzione dell'Avv. XXXX, si costituiva all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al 9.1.2007 contestando la domanda attorea; in particolare, evidenziava che all'attrice era stata fornita una garanzia convenzionale valevole un anno, disciplinata in conformità al D.Lgs. 2.2.2002 n. 24 - oggi codice del Consumo -; sosteneva che non sussisteva alcun difetto di conformità e che i difetti lamentati derivavano dall'uso normale della cosa ma che, comunque, l'attrice non aveva diritto ad alcuna riduzione di prezzo né al rimborso di somme in quanto aveva portato l'autovettura da un riparatore di fiducia impedendo di fatto al venditore di effettuare le riparazioni.

Per tutte queste ragioni, la convenuta XXXX S.p.A. così concludeva: *"Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito Respingere tutte le domande svolte dalla Signora XXXX in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa che precede. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio"*.

Espletati gli incumbenti preliminari all'udienza di prima comparizione trattazione ex art. 183 c.p.c. citata, la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, ammessa dal Giudice con ordinanza del 20.5.2008 ed espletata alle udienze del 10.3.2009, del 21.7.2009 e del 5.5.2010.

Nel frattempo, all'udienza del 30.3.2010 si costituiva l'Avv. XXXX quale nuovo difensore della convenuta XXXX S.p.A.

All'udienza del 22.6.2011, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È pacifico, in quanto non contestato, e comunque documentalmente provato (doc. 1, fasc. att.; doc. a fasc. att.; doc. 2 fasc. conv.) che l'attrice XXXX il giorno 11.7.2005 ha acquistato dalla XXXX S.p.A., per il prezzo di € 4300,00, una autovettura XXXX, modello 850 GLT, immatricolata nell'anno 1995, targata XX XXX XX, la quale risultava aver percorso 122.000 chilometri (doc. 1 fasc. att.; doc. b fasc. att.) al momento della vendita.

Secondo quanto emerso dalla prova testimoniale espletata e dalla documentazione in atti, l'autovettura acquistata dalla XXX ha presentato, sin dal momento della sua consegna, dei problemi di cattivo funzionamento, del resto segnalati dalla XXXX sin dalla propria lettera del 26.10.2005 (doc. 3 fasc. att.).

A proposito della prova testimoniale, si deve richiamare in questa sede quanto già evidenziato nella propria precedente ordinanza del 31.3-6.4.2010 con riferimento alla deposizione del testimone RRRR, inizialmente negata dal Giudice in quanto il suddetto testimone era stato "avvistato dal Giudice pochi minuti prima della fine dell'escussione del teste precedente dietro una colonna"; in realtà, infatti, la disposizione dell'art. 251 c.c., secondo cui "*i testimoni sono esaminati separatamente*" è destinata a salvaguardare la veridicità e l'originalità delle risposte dei testimoni e, pertanto, il mancato allontanamento dei testimoni dall'aula dell'udienza non può costituire motivo di nullità ma – soltanto ed eventualmente – di inattendibilità delle successive loro affermazioni (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 14 luglio 1993, m. 7800); nel consegue che il fatto che il testimone RRRR si trovasse già in aula al momento dell'audizione del testimone precedente non comporta l'inammissibilità della sua deposizione ma solo la necessità di una ancor più approfondita valutazione di attendibilità delle sue dichiarazioni.

Ciò premesso e chiarito, secondo quanto affermato dai testimoni SSSS e – appunto – dal testimone RRRR e risultante anche dalla richiesta di autorizzazione al

ripristino della vettura in garanzia (doc. 2 fasc. att.), l'autovettura ha presentato, in particolare, una perdita d'acqua al radiatore di raffreddamento del motore e una perdita d'acqua al radiatore di riscaldamento interno, la quale determinava anche l'immissione dell'autovettura di prodotti di combustione maleodoranti e la formazione di condensa sul vetro. Per tali problemi, la XXXX ha portato una prima volta l'autovettura alla XXXX S.p.A. per la riparazione in data 14.10.2005 (doc. 2 fasc. att.) ma, a quanto riferito dal testimone SSSS – compagno dell'attrice -, nessun intervento è stato eseguito perché la XXXX S.p.A. aveva richiesto un preventivo che lui e la XXXX avevano ritenuto eccessivo in quanto l'autovettura era in garanzia. Inoltre, ancora dalla prova testimoniale è emerso che ulteriori problemi si sono presentati all'impianto GPL: per tali problemi, invece, la XXXX S.p.A. è intervenuta ma si è limitata a far effettuare la sostituzione del bombolone del gas da parte di tale TTTT; tale intervento, tuttavia, si è rivelato inutile, in quanto, sempre secondo quanto riferito dai testimoni, l'autovettura ha continuato a presentare gli stessi problemi anche dopo l'intervento della società venditrice.

Ed infatti, in data 5.12.2005 la stessa XXXX ha dovuto nuovamente portare l'autovettura ad un'altra officina, quale quella del testimone RRRR, per un'ulteriore riparazione, come risulta dalla relativa ricevuta fiscale (doc. 5 fasc. att.); e solo a quel punto, cioè solo a seguito dell'intervento del RRRR, i problemi dell'autovettura sono stati definitivamente risolti.

Inoltre, per come riferito dal testimone ZZZZ, legale rappresentante della società precedente proprietaria dell'autovettura oggetto di causa, l'autovettura medesima, al momento della sua vendita all'odierna convenuta, aveva percorso circa 160.000 chilometri, ovvero ben più dei 122.000 chilometri indicati dalla stessa convenuta al momento dell'acquisto da parte della XXXX, circostanza anche questa denunciata dalla XXXX con la citata lettera del 26.10.2005 (doc. 3 fasc. att.).

Peraltro, a tali problemi, fin dall'inizio segnalati, si è ulteriormente aggiunto un problema all'impianto GPL, anch'esso successivamente denunciato dalla XXXX con nota del 7.12.2005 (doc. 4 fasc. att.).

In relazione a questa ricostruzione in fatto della vicenda oggetto di causa, l'attrice XXXX ha allegato che l'autovettura compravenduta non era conforme a quanto dichiarato dalla venditrice, era inidonea all'uso e priva delle qualità che

l'acquirente poteva legittimamente attendersi, ed ha invocato la tutela garantita dal codice del consumo in materia di conformità.

A fronte di tale domanda, la convenuta XXXX S.p.A. non ha inizialmente eccepito la decadenza dell'attrice dalla garanzia per la tardiva denuncia dei vizi; la società convenuta ha infatti sollevato tale eccezione solo negli scritti difensivi conclusionali; a prescindere dalla sua fondatezza nel merito, dunque, tale eccezione è tardiva e, come tale, inammissibile.

La medesima convenuta XXXX S.p.A. ha viceversa tempestivamente eccepito che l'autovettura compravenduta non presentava alcun difetto di conformità ma solo dei difetti derivanti dall'uso normale della cosa.

A tal proposito, si deve premettere che effettivamente nel Capo I del Titolo III del c.d. Codice del consumo, capo intitolato "Della vendita dei beni di consumo", applicabile anche "*alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa*", l'art. 129 dispone espressamente che "*1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. / 2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono inidonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi...*".

Ebbene, alla luce di quanto precedentemente evidenziato, si deve anzitutto escludere che il bene compravenduto fosse conforme alla descrizione fatta dal venditore sotto il profilo del chilometraggio percorso; come rilevato *supra*, infatti, l'autovettura acquistata dalla XXXX aveva percorso circa 160.000 chilometri, ovvero ben più dei 122.000 chilometri indicati dalla società venditrice.

Quanto agli altri difetti lamentati dall'attrice, si deve premettere che al momento dell'acquisto la società venditrice ha sottoscritto un libretto di certificazione dello stato della vettura nel quale ha espresso un giudizio per ciascuno degli standard di riferimento, indicando la "C" quando la parte valutata era "conforme allo standard di riferimento", con "NC1" quando la parte valutata presentava una "non

conformità allo standard dovuta a normale usura tale da non compromettere il funzionamento e l'affidabilità della vettura" e con "NC2" quando la parte valutata presentava una "non conformità importante tale da compromettere il corretto funzionamento o l'affidabilità della vettura stessa e per la quale [era] suggerito un intervento ripartivo o di ripristino", specificando che tale ultima non conformità "limita il normale utilizzo della vettura" ovvero "compromette l'aspetto estetico della vettura". In particolare, la venditrice, con riferimento all'impianto di alimentazione (benzina, gasolio, GPL), il cui standard di riferimento era descritto nel senso che "l'impianto è perfettamente funzionante e non presenta perdite e trasudamenti" ha indicato la casella corrispondente al giudizio "NC1"; analogamente ha fatto con riferimento all'impianto di raffreddamento, il cui standard di riferimento era descritto nel senso che "l'impianto di raffreddamento non presenta perdite o trasudamenti di liquido antigelo in nessuno dei suoi componenti, inclusi il radiatore di raffreddamento, quello di riscaldamento e dalla pompa dell'acqua"; con riferimento all'impianto di riscaldamento, il cui standard di riferimento era nel senso che "la ventola di riscaldamento funziona correttamente in tutte le velocità" ha invece barrato la casella corrispondente al giudizio "C".

Anche tale certificazione non appare conforme allo stato dell'autovettura. I difetti riscontrati nell'autovettura – una perdita d'acqua al radiatore di raffreddamento del motore e una perdita d'acqua al radiatore di riscaldamento interno, la quale determinava anche l'immissione nell'autovettura di prodotti di combustione maleodoranti – non appaiono infatti tali da costituire una semplice "non conformità allo standard dovuta a normale usura tale da non compromettere il funzionamento e l'affidabilità della vettura" ma costituiscono piuttosto una "non conformità importante tale da compromettere il corretto funzionamento o l'affidabilità della vettura stessa". Com'è noto, infatti, una perdita d'acqua al radiatore di raffreddamento del motore può provocare un aumento eccessivo della temperatura del motore e, conseguentemente, seri danni al motore stesso; d'altro canto, la perdita d'acqua al radiatore di riscaldamento interno già determinava l'immissione nell'autovettura di prodotti di combustione maleodoranti. Ed ugualmente, anche i problemi all'impianto del GPL non dovevano essere di scarsa rilevanza: a tal proposito, essendo pacifico che tale impianto era costituito da pezzi

di varie marche diverse, anche ad ammettere che tali pezzi non fossero tra loro assolutamente incompatibili ove si fosse proceduto all'aggiornamento del sistema – per come sostenuto dal testimone TTTT – resta il fatto che, quando l'autovettura è stata venduta, l'aggiornamento non era stato ancora eseguito, come dimostrato dal fatto che era stato prenotato presso la Motorizzazione civile per il successivo 12.12.2005.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dunque escludere che l'autovettura compravenduta fosse conforme al contratto: l'autovettura, infatti, contrariamente a quanto previsto dall'art. 129 Cod. Consumo, non era idonea all'uso (lett. a), non era conforme alla descrizione fatta dal venditore nel certificato di garanzia (lett. b) e non presentava la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore poteva ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene stesso (lett. c).

Del resto, ai sensi dell'art. 132 comma 3 Cod. Consumo, *“salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”*.

Nel caso di specie, i difetti lamentati in questa sede, in parte accertati sin dal 14.10.2005 (doc. 2 fasc. att.) e comunque denunciati con le lettere del 16.10.2005 (doc. 3 fasc. att.) e del 7.12.2005 (doc. 4 fasc. att.) si sono presentati entro sei mesi dalla consegna dell'autovettura, avvenuta l'11.7.2005. Dunque, non avendo la società convenuta fornito la prova contraria prevista dalla disposizione citata, deve ritenersi che i difetti denunciati ed effettivamente riscontrati fossero presenti sin dalla consegna dell'autovettura.

La società convenuta ha poi sostenuto che l'attrice sarebbe decaduta dalla garanzia convenzionale pattuita per avere fatto riparare l'autovettura da soggetto diverso dal venditore.

In proposito, è pur vero che nel Certificato di Garanzia ed Assistenza sottoscritto dalla XXXX è riportato espressamente che “Controlli e manutenzione obbligatoria devono essere effettuati sul veicolo esclusivamente presso la Ditta rivenditrice o altra facente parte della rete Autoplus. ... Al proprietario del veicolo spetta interamente il costo del servizio di manutenzione...”. E tuttavia, l'art. 134 Cod.

Consumo prevede a sua volta che *“È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo”*; e, d'altronde, anche l'art. 133 Cod. Consumo dispone che *“La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità”*. Tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che il produttore o il venditore possono offrire una “garanzia convenzionale” ulteriore, che consiste nell'impegno assunto nei confronti del consumatore, senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene qualora lo stesso non corrisponda alle condizioni indicate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità, ovvero possono offrire una garanzia ulteriore, la quale si aggiunge alla garanzia legale che spetta in ogni caso al consumatore e che non può in nessun caso essere esclusa o limitata.

Conseguentemente, la XXXX ha diritto, a prescindere da quanto previsto dalla garanzia convenzionale e, dunque, anche in caso di decadenza dalla garanzia convenzionale, a godere dei rimedi previsti a suo favore dal Codice del consumo.

Pertanto, dovendosi comunque applicare la disciplina legale più favorevole all'attrice, si deve ritenere che, ai sensi dell'art. 130 Cod. Consumo, *“il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”* e che *“in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ... ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto ...”*.

L'attrice XXXX ha chiesto anzitutto la riduzione del prezzo dell'autovettura in proporzione al suo minor valore derivante dai difetti lamentati, con restituzione della somma corrispondente.

Considerato che – per come sin qui evidenziato – i difetti presentati dall'autovettura sono stati riparati, si deve in realtà evidenziare che l'unica ragione tale da determinare una riduzione di valore dell'autovettura compravenduta è costituita dal fatto che l'autovettura medesima aveva percorso circa quarantamila chilometri in più di quelli dichiarati. Alla luce di tale circostanza, appare equo ridurre il suo prezzo di € 500,00; conseguentemente, la convenuta XXXX S.p.A.

deve essere condannata a pagare tale somma a titolo di riduzione del prezzo, oltre interessi dalla data del contratto.

L'attrice XXXX ha poi chiesto il rimborso delle spese sostenute per la riparazione dei difetti riscontrati. In questo senso, essendo pacifico che la riparazione doveva avvenire a cura e spese della convenuta ma che quest'ultima o non è intervenuta o ha eseguito un intervento che si è rivelato in concreto inutile, la medesima convenuta XXXX S.p.A. deve ulteriormente essere condannata a pagare all'attrice XXXX la somma di € 1.446,78, a titolo di spese sostenute per la riparazione dei difetti riscontrati, quale risultante dalla fattura dell'officina RRRR (doc. 5 fasc. att.), oltre interessi dalla data del pagamento.

L'ulteriore domanda di risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza della minore fruibilità della vettura nel tempo precedente alla definitiva riparazione dei difetti deve essere invece rigettata in quanto l'attrice non ha specificamente provato, né in verità allegato, tali danni.

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. La convenuta XXXX S.p.A. deve dunque essere condannata a rimborsare all'attrice XXXX le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.

PQM

Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, condanna la convenuta XXXX S.p.A. a pagare all'attrice XXXX la somma di € 500,00, oltre interessi, a titolo di riduzione del prezzo;

condanna la convenuta XXXX S.p.A. a pagare all'attrice XXXX la somma di € 1446,78, oltre interessi, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la riparazione dei difetti;

rigetta la domanda di risarcimento del danno ulteriore;

condanna la convenuta XXXX S.p.A. a rimborsare all'attrice XXXX le spese di lite, che liquida in complessivi € 2383,69, di cui € 1200,00 per onorari, € 1054,00 per diritti ed € 138,69 per spese, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge.

Perugia, li 9 gennaio 2012

Il Giudice

Dott. XXXX